

IVA

Le vendite a distanza dei beni nei Paesi UE

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

L'IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI A SEGUITO DELLE MODIFICHE COMUNITARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Sulla base dell'attuale formulazione dell'[articolo 41, comma 1, lettera b\), D.L. 331/1993](#), costituiscono **cessioni non imponibili** anche le **cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili**, di beni **spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro** nei confronti di cessionari:

- **non soggetti passivi d'imposta** sugli acquisti intracomunitari;
- che non abbiano **optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari**.

Non rientrano nella disposizione in esame cessioni di:

- **mezzi di trasporto nuovi**;
- **beni soggetti ad accisa**;
- beni da **installare, montare o assiemare** da parte del fornitore o per suo conto.

In merito alle corrette **modalità applicative** della norma si ricorda che con l'[articolo 11-quater, comma 1, D.L. 35/2005](#), il Legislatore, con l'obiettivo di allineare la disciplina nazionale a quella comunitaria, ha fornito **un'interpretazione autentica** della locuzione "*cessioni in base a cataloghi per corrispondenza e simili*" specificando che la stessa va riferita alle "*cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto*".

Pertanto, possono essere considerate "**vendite a distanza**" ed essere soggette alla norma in esame anche le cessioni per le quali **l'ordine di acquisto sia stato effettuato direttamente presso la sede del cedente**, a condizione che i beni siano comunque spediti o trasportati nello Stato UE di destinazione a cura del cedente o da un terzo per suo conto.

La disposizione **non si applica** altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro **non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000**

euro, ovvero **l'eventuale minore ammontare stabilito da questo Stato** nella propria legislazione interna.

In tal caso è ammessa **l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro** dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile.

Secondo la norma sopra richiamata, dunque, *"le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni"* destinate a consumatori finali, **sono soggette ad Iva nello Stato di residenza del cedente** se l'ammontare delle cessioni di beni spediti o trasportati nell'altro Stato membro non ha superato nell'anno precedente, e non supera in quello in corso, l'importo di **100.000 euro** (ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da detto Stato nella propria legislazione interna a norma dell'articolo 34 della Direttiva 2006/112/CE) e **salvo diversa opzione da parte del cedente**.

Superato il limite di 100.000 euro l'operazione sarà soggetta ad Iva nello stato di destinazione, con obbligo da parte del cedente di identificarsi, se previsto, o di nominare un rappresentante fiscale.

In **caso di superamento di tale soglia nel corso dell'anno**, le cessioni già eseguite si intendono effettuate nello Stato membro di origine o Stato di residenza del soggetto passivo cedente, mentre quelle effettuate a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della predetta soglia si intendono eseguite nello Stato membro di destinazione, con effetto per tutte le vendite a distanza effettuate nella restante parte dell'anno.

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 255 del 16.04.2021](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rimborso Iva nel caso in cui **l'imposta sia stata versata erroneamente in Italia da parte di un soggetto che effettua vendite a distanza nell'Unione europea**.

L'[articolo 11-quater D.L. 35/2005](#) dispone infatti che *"se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell'operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può **chiedere la restituzione dell'imposta assolta**, entro il **termine di due anni**, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 546/1992, decorrente **dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera**. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un **credito** di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"*.

La [circolare 20/E/2006](#) ha chiarito che la norma in esame consente al contribuente, che abbia già corrisposto indebitamente l'Iva in Italia e che sia chiamato a versare l'imposta anche nel Paese membro di destinazione del bene, di attivare il procedimento del **"rimborso anomalo"** di cui all'[articolo 21 D.Lgs. 546/1992](#), chiedendo la restituzione dell'imposta assolta **entro un**

termine di due anni, termine da far decorrere dalla **data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera**.

Da tale data il contribuente ha, dunque, **due anni di tempo** per presentare istanza di rimborso dell'imposta già assolta in Italia. Per ottenere il rimborso, inoltre, non è sufficiente il **mero avvio della procedura di controllo** da parte dell'autorità dell'altro Paese membro, ma occorre che quest'ultimo faccia valere la pretesa impositiva tramite **notifica del relativo atto di accertamento**.

Per i **periodi d'imposta non ancora accertati**, invece, l'Agenzia ha chiarito che **non è ammissibile** il ricorso alla **dichiarazione integrativa** di cui all'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), né al **rimborso** ex [articolo 38 D.P.R. 602/1973](#), in quanto trattasi di disposizioni destinate al **recupero delle imposte dirette**; non sarà altresì, consentito il ricorso alla **dichiarazione integrativa** ex [articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998](#), in quanto l'imposta a debito riportata nelle dichiarazioni annuali presentate è conforme alle fatture emesse nei confronti dei cessionari con riferimento alle quali, stante il decorso dell'anno, **non è consentita l'emissione di note di variazione ex articolo 26, comma 3**.

Il contribuente può invece chiedere il **rimborso** in Italia ex [articolo 30-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) riproponendo a fini Iva quanto già disposto dall'[articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

In tale caso è possibile richiedere il **rimborso dell'Iva** non dovuta nello Stato italiano considerando quale *dies a quo* dal quale far decorre il termine biennale **il momento in cui l'imposta è stata assolta in Italia**. A tal fine il contribuente deve dimostrare che l'Iva andava versata nel Paese membro di destinazione.